



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO
del
PIANO del COMMERCIO
su AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n° 5 del 25.2.2015

INDICE

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

CAPO II – NORMATIVA GENERALE

Art. 3 – Esercizio dell'attività

Art. 4 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio con posteggio

Art. 5 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 6 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

Art. 7 – Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Art. 8 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

Art. 9 – Sospensione dell'autorizzazione

Art. 10 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 11 – Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 12 – Produttori agricoli

Art. 13 – Normativa igienico-sanitaria

Art. 14 – Obblighi e divieti per gli operatori

Art. 15 – Obblighi per gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL

CAPO III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16 – Piano dei mercati

Art. 17 – Mercato settimanale

Art. 18 – Trasferimento dei mercati

Art. 19 – Soppressione del mercato o di posteggi

Art. 20 – Ampliamento dei posteggi

Art. 21 – Posteggi liberi – Migliorie

Art. 22 – Posteggi riservati ai produttori agricoli e produttori agricoli sociali

Art. 23 – Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione a precari

Art. 24 – Presenze dei titolari di posteggio

Art. 25 – Graduatoria di mercato

Art. 26 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 27 – Mercati straordinari

CAPO IV – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 28 – Applicabilità delle norme

Art. 29 – Concessione del posteggio – Durata

Art. 30 – Decadenza della concessione del posteggio

Art. 31 – Revoca della concessione del posteggio

CAPO V – SAGRE E ALTRE MANIFESTAZIONI

Art. 32 – Concessioni temporanee di posteggi in occasione delle sagre paesane

Art. 33 – Domanda di partecipazione

Art. 34 – Graduatoria

Art. 35 – Modalità per l'assegnazione dei posteggi

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Disposizioni transitorie

Art. 37 – Sanzioni

Art. 38 – Norme applicabili

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo"), dal Decreto Legislativo n. 59/2010, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5.7.2012 (di seguito indicato come "Intesa"), dalla deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 18.6.2013 la quale approva la citata Intesa e i relativi criteri applicativi con riferimento alla disciplina regionale in materia di commercio su aree pubbliche, dalla Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 (di seguito indicata come "legge regionale"), dalla L.R. n. 24/2012, dalla L.R. n. 8/2013, L.R. n. 11/2014, dagli Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle DGR n. 1902 del 20.7. 2001, n. 633 del 14.3.2003 e n. 2113 del 2.8.2005 e della Deliberazione Regionale n. 1010 del 5.6.2012 nonché, relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007.

2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per **posteggio**: la porzione di area pubblica, o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
- d) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli o produttori agricoli sociali;
- e) per **mercato**: l'area pubblica, o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;
- f) per **posteggio isolato**: mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;
- g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- i) per **mercato a merceologia esclusiva**: mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune;
- j) per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- k) per **mercato straordinario**: mercato che si svolge in giorni diversi rispetto a quelli previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- l) per **mercato stagionale**: mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- m) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò

non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficiente delle dimensioni del posteggio;

n) per **spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

o) per **autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche**: l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;

p) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;

q) per **concessione di posteggio**: il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;

r) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.lgs 114/1998, l'attività commerciale può essere riferita ai settori alimentare e non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;

s) per **orario di vendita**: è indicato nella scheda mercato inserita nel Piano per il Commercio in area pubblica per ogni mercato o posteggio isolato. Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente; tali prescrizioni non si applicano nel caso di maltempo;

t) per **struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività**: il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato;

u) per **manifestazione straordinaria**: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;

v) per **sagra**: manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;

w) per **tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;

x) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;

y) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18.5.2001 e successive modificazioni;

z) per **produttori agricoli sociali**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18.5.2001 e successive modificazioni, impiegando le risorse dell'agricoltura e della zootecnia, in presenza di piccoli gruppi, familiari e non, che operano nelle aziende agricole, per promuovere azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione, di educazione, oltre a servizi utili per la vita quotidiana.

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta. La durata della concessione è determinata in riferimento alla DGR n. 986 del 18.6.2013 la quale prende atto e approva i criteri applicativi dell'Intesa nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, anche nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. La concessione del posteggio può essere limitata, per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.
6. L'attività di commercio su aree pubbliche è soggetta al requisito della regolarità contributiva. Al fine di permettere ai Comuni di verificare la sussistenza di tale requisito, gli operatori hanno l'onere di comunicare al Comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva. Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.
7. L'attività esercitata nelle stazioni ed autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune, l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale.
8. L'operatore, per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica, deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione e, se cittadino extracomunitario, deve esibire altresì, a richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione; lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio.

Art. 4 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal Responsabile del servizio competente per il territorio sede del posteggio, alla ditta che sia iscritta al Registro delle Imprese con attività di commercio su aree pubbliche, sia dotata di partita IVA e iscritta alla gestione pensionistica INPS come previsto dal DPR n. 160/2010.

2. La domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale ed entro il trentesimo giorno, secondo le modalità previste dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 recante *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*. L'assegnazione del posteggio sarà effettuata dal Comune interessato entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande secondo i criteri di priorità di cui alla DGR n. 986 del 18.6.2013, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26.3.2010.

3. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia merceologica, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

4. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro 30 giorni dalla variazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

5. La trasmissione della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda.

6. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed invitando il richiedente a regolarizzare l'istanza entro un termine prefissato.

7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico e alla relativa tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico e relativa tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo, e così di seguito sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

9. Nell'ipotesi in cui l'operatore, nella sua domanda, abbia indicato una o più preferenze ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.

10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

11. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. Ai sensi dell'Intesa la durata di tali concessioni non può essere inferiore a nove anni nè superiore a dodici; pertanto il Comune di Fossalta di Portogruaro stabilisce, tenuto conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati, che la concessione ha validità decennale. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

12. Ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico nello stesso mercato.

13. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) della l.r. n. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

14. Con riferimento ai posteggi liberi nei mercati già esistenti ovvero nei nuovi posteggi istituiti all'interno dei mercati già esistenti:

- l'Intesa individua, ai fini dell'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, i seguenti criteri di priorità da applicarsi nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

Il Comune stabilisce, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60
- in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si attribuisce un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.
- b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

Il Comune stabilisce, a tal fine, l'assegnazione di 7 punti per l'assunzione di impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale (utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto)

- Il Comune di Fossalta di Portogruaro ha stabilito altresì i seguenti ulteriori criteri di priorità da applicarsi nel caso di parità di punteggio:

- a) per il settore alimentare: vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, degustazioni = punti 5;
- b) impegno a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati = punti 5;
- c) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
- d) sprovvisti o con il minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;
- e) ordine cronologico di ricezione della domanda.

15. Con riferimento ai mercati, ai posteggi isolati ed alle fiere di nuova istituzione, l'Intesa demanda alle Regioni di stabilire i relativi criteri di assegnazione, che dovranno essere correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito, anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.

La Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha approvato in data 24.1.2013 il "documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza unificata del 5.7. 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010, in materia di aree pubbliche", che con riferimento a mercati, posteggi isolati e fiere di nuova istituzione prevede un sistema di assegnazione dei posteggi c.d. "a punteggi". I criteri (da rispettare anche dagli eventuali successivi aventi causa) che la Regione Veneto, con DGR n. 986/2013, ritiene di far propri sono i seguenti:

- criterio correlato alla qualità dell'offerta (punti 5)

dimostrata dall'esistenza dei seguenti elementi:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

- partecipazione alla formazione continua

- criterio correlato alla tipologia del servizio fornito (punti 3)

nel caso in cui l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani)

- criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica (punti 2)

assegnato nei seguenti casi:

- compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto;

- utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale

- in caso di parità di punteggio trova applicazione il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche

Il Comune stabilisce, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60

Il Comune di Fossalta di Portogruaro ha stabilito altresì i seguenti ulteriori criteri di priorità da applicarsi nel caso di parità di punteggio:

- ordine cronologico di ricezione della domanda

Art. 5 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, alla ditta che sia iscritta al Registro delle Imprese con attività commercio su aree pubbliche, dotata di partita IVA e iscritta alla gestione pensionistica INPS come previsto dal DPR n. 160/2010.

2. Al richiedente viene rilasciata l'autorizzazione dal Comune ove lo stesso intende avviare l'attività.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, la domanda deve pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive e deve contenere:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010;

- d) il settore o i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
- f) elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro 30 giorni dalla variazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

6. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.

Art. 7 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, deve essere effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda stessa o di un suo ramo, comporta per il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, previa richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio per il periodo residuo.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel R.E.A..
6. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio del procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del servizio competente.
7. Il subentrante per atto tra vivi, che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, decade dal diritto di subingresso salvo che, entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, non abbia a sua volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del servizio competente.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa, a condizione che entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora, entro un anno dalla morte del titolare, non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal responsabile del servizio competente.
9. A diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
11. In caso di trasferimento per gestione di ramo d'azienda (affitto/comodato), la ditta cedente che non esercita più l'attività commerciale deve essere iscritta al Registro delle Imprese come "gestore di ramo d'azienda" e per tale attività avere apposita partita IVA e iscrizione INPS.

Art. 8 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. In caso di trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo esercitata con posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del servizio competente.

2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone, società di capitale o cooperative.

Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni e non inizi l'attività entro sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile del servizio competente.

3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario.

Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio quale autorità competente ex legge n. 689/1981 può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge n. 689/1991.

5. L'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 3 della l.r. n. 10/2001.

Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente comprovati;
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- d) qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione contributiva entro il periodo di sospensione di cui all'art. 5, comma 1 bis della l.r. n. 10/2001;
- e) in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 5 della l.r. n. 10/2001.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto alla reintestazione.

3. Il Responsabile del servizio competente, accertata una fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato e, nel caso di cui al comma 2, anche al proprietario dell'azienda.

Art. 11 - Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Gli orari di vendita del mercato sono i seguenti: dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

2. I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 8.00, ma non prima delle ore 6.30, e devono sgomberare non prima delle 12.30 e comunque entro le ore 14.00 in modo che, a tale ora, l'intera area mercatale risulti libera e possa essere ripristinato l'uso non commerciale.

3. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.

4. L'attività in forma itinerante è consentita tutti i giorni, con esclusione delle domeniche e dei festivi. Gli operatori dovranno esporre l'orario di arrivo nelle aree occupate, per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza.

5. Nel caso di manifestazioni straordinarie, gli ambulanti con posteggio e i titolari di autorizzazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche partecipanti hanno facoltà di vendita durante lo svolgimento delle stesse.

6. In tutti gli altri casi di commercio al dettaglio su aree pubbliche, compresi i posteggi isolati, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998, vengono applicati gli orari previsti per le attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

7. Rimane salvo il potere del Sindaco di provvedere a fissare gli orari di esercizio dell'attività al dettaglio su aree pubbliche per raccordarli con il commercio in sede fissa, tenuto conto degli indirizzi previsti da questo articolo.

Art. 12 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante a decorrere dalla data di invio della comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 228/2001.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in luoghi aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti di cui all'art. 6 previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 così come sostituita dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per il commercio dei prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

4. Nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 3710/2007, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.

Art. 14 -Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.

4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso; usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunandolo con insistenti offerte di merci; ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

5. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura può sporgere non più di un metro dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo (da misurarsi al suolo dal lato inferiore della frangia).

6. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.

7. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.

8. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

10. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

12. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.

13. Qualora fossero posti in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico, di misura non inferiore a cm 50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

14. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste nei recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del r.d. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.

15. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.

16. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, pop corn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo nelle località e con le modalità previste da apposito provvedimento.

17. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.

18. E' vietato mantenere luci accese se la luce naturale è sufficiente; è altresì vietato l'uso della corrente elettrica se non per il funzionamento delle bilance, dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo e nel periodo estivo per il funzionamento di piccoli ventilatori.

19. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento dei mercati.

20. Al termine dell'orario di vendita gli operatori devono ripristinare l'area mercatale con particolare riferimento alle strutture dell'impianto elettrico.

21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

22. Gli operatori che non utilizzano GPL o altra fonte di calore devono dotare ogni banco di almeno un estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

23. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla legge n. 186 dell'1.3.1968.

Art. 15 – Obblighi per gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL

1. Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

- per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in bombole, le prescrizioni particolari di cui all'allegato A al presente Regolamento "Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi";

- per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da GPL in serbatoi fissati in modo inamovibile sul veicolo stesso:

- la norma UNI EN 1949;

- le prescrizioni particolari di cui all'allegato A al presente Regolamento relativamente agli impianti di distribuzione del GPL.

2. Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono essere rispettate, ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'allegato B al presente Regolamento "Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto".

3. La distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e gli autonegozi o banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli o dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale a alla loro destinazione d'uso.

4. Eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.

5. E' vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo o deposito superiori a 75 kg; è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del D.Lgs. n. 128 del 22.2.2006; bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza; al di fuori degli orari di

funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

6. Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità; devono comunque essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

7. Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

8. I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

9. Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti.

10. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco; i materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

CAPO III

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16 - Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.

Art. 17 – Mercato settimanale

1. Il mercato è localizzato nel Capoluogo di Fossalta di Portogruaro, e specificatamente in Piazza Risorgimento. Le aree di mercato sono quelle configurate nella planimetria allegata alla delibera di approvazione del piano, nella quale si evidenziano:

- l'ubicazione del mercato
- la superficie complessiva dei posteggi
- il numero totale dei posteggi, quelli riservati ai produttori agricoli e la eventuale suddivisione tra posteggi riservati al settore alimentare e quello non alimentare. Eventuali altre modalità o specifiche limitazioni inerenti la circolazione stradale potranno essere definite con apposita ordinanza.

2. Il mercato ha luogo nel giorno di martedì. Se il martedì è festivo, lo svolgimento del mercato sarà posticipato di un giorno, cioè al mercoledì, e se anche il mercoledì è festivo, anticipato al lunedì. Il mercato potrà tuttavia avere svolgimento anche il martedì festivo, purché in periodo rientrante nelle speciali deroghe stabilite ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 10/2001.

Art. 18 - Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del servizio competente, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi, nell'ordine, sui seguenti criteri di priorità e a condizione che ciò sia possibile in relazione alla superficie e alla tipologia merceologica del nuovo posteggio:

- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale o di parte di essa per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, l'ufficio di Polizia Locale provvede, ove possibile, al

trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che non si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 19 - Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

2. Il Consiglio Comunale può disporre di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tali casi si procede alla soppressione dei posteggi.

Art. 20 - Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il Responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 18, comma 2.

2. L'ampliamento di posteggio per motivi diversi da quelli indicati al comma precedente può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 16.

Art. 21 - Posteggi liberi – Migliorie

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, l'ufficio competente deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi suscettibili di essere assegnati in concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.

2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando loro i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica, a condizione che la superficie sia sufficiente a garantire lo spostamento. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve pervenire al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del Responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi.

4. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 19.

5. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso previsto all'art. 19, comma 2.

Art. 22 - Posteggi riservati ai produttori agricoli e produttori agricoli sociali

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nel piano del commercio su aree pubbliche per ogni singolo mercato.

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) sede dell'azienda agricola;
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
- f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel R.E.A.;
- g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

4. Le domande devono essere inoltrate tramite Sportello Unico Attività Produttive competente. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

5. Per le domande ritenute incomplete, il Responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dal ricevimento. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

6. I posteggi vengono assegnati secondo graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
- b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
- c) ordine cronologico di ricezione della domanda.

7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

8. Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia indicato una o più preferenze ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al successivo art. 23.

10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

11. Ai sensi dell'Intesa la durata delle concessioni non può essere inferiore a nove anni nè superiore a dodici; pertanto il Comune di Fossalta di Portogruaro stabilisce, tenuto conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati, che la concessione di posteggio ai produttori agricoli abbia validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

12. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune può verificare il permanere di tale condizione nel tempo.

13. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli, al momento della spunta giornaliera o al momento dell'assegnazione, rimangano disponibili, possono essere utilizzati dagli imprenditori agricoli sociali e viceversa.

Art. 23 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione a precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.

2. Le graduatorie vengono redatte secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa;
- b) maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

3. La spunta è effettuata, giornalmente, dagli agenti di Polizia Locale incaricati alle ore 8.30. Vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro tale orario.

4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare agli agenti di Polizia Locale incaricati apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A..

5. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

6. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione in originale.

7. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 24 - Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro le ore 8.00, altrimenti è considerato assente.

2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Art. 25 - Graduatoria di mercato

1. Per ogni mercato viene redatta e continuamente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Art. 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento dello stesso e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, fatti salvi i mezzi d'emergenza.

Art. 27 - Mercati straordinari

1. La Giunta Comunale, in occasione di manifestazioni ed eventi straordinari, può deliberare lo svolgimento straordinario del mercato in date diverse da quelle stabilite nel calendario, determinandone specificatamente l'orario di svolgimento.

2. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari dei posteggi nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari.

3. E' possibile, nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

4. Nel caso indicato al comma 3, gli agenti di Polizia Locale ridistribuiscono i posteggi tenendo conto del settore merceologico, delle misure dei banchi da posizionare, dando precedenza per quanto possibile agli operatori titolari di posteggi in ordine all'anzianità di presenze al mercato.

5. I titolari di posteggio non sono obbligati a partecipare ai mercati straordinari e l'eventuale assenza non è conteggiata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

CAPO IV

CONCESSONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 28 - Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati o fiere.

Art. 29 - Concessione del posteggio – Durata

1. L'Intesa stabilisce che la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche non possa essere inferiore a nove anni né superiore a dodici; pertanto, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati, il Comune di Fossalta di Portogruaro stabilisce che la concessione di posteggio abbia la durata di dieci anni.

Art. 30 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.

2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, l'assenza per malattia o gravidanza può essere giustificata solo nel caso in cui tutti i legali rappresentanti risultino contemporaneamente assenti per i medesimi motivi. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della richiesta di subingresso o reintestazione.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 31 - Revoca della concessione del posteggio

1. La concessione di posteggio è revocata:

- 1) qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione contributiva entro il periodo di sospensione di centoventi giorni in caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva;
- 2) in caso di esito negativo della verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo.

CAPO V

SAGRE E ALTRE MANIFESTAZIONI

Art. 32 – Concessioni temporanee di posteggi in occasione delle sagre paesane

1. In occasione delle sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente Regolamento, concessioni di posteggio temporanee.
2. Per le sagre paesane, il piano individua i posteggi e le aree sulle quali possono essere previsti posteggi da concedere in uso temporaneo.
3. La Giunta Comunale può, con specifico provvedimento, individuare di volta in volta, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, altri posteggi oltre a quelli indicati nel piano da concedere in uso temporaneo. Nel suddetto provvedimento, la Giunta Comunale fisserà il termine massimo per la presentazione delle domande di concessione del posteggio. Le modalità di assegnazione e di utilizzo di tali posteggi sono quelle definite dal presente Regolamento.

Art. 33 - Domanda di partecipazione

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alle sagre paesane devono inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) presenze effettive nella sagra alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A.;
 - g) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
 - h) elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
2. Le domande devono essere trasmesse al Comune almeno trenta giorni prima dello svolgimento della sagra stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa sagra, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquistato l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 34 - Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del servizio competente, è affissa all'Albo pretorio del Comune. Ad ogni partecipante è comunicata l'ammissione o meno alla sagra in relazione ai posteggi disponibili.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive alla sagra per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dal R.E.A., tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla sagra. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla sagra.

Art. 35 – Modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione dell'area di posteggio nelle sagre ha validità limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.

2. Sulla base degli spazi che ogni anno si rendono disponibili per il commercio su aree pubbliche durante la sagra e sulla base della graduatoria effettuata, la concessione viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria di cui all'articolo precedente, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione.

3. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa sagra, fatti salvi i diritti acquisiti.

4. L'operatore perde il diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria quando non si presenta all'assegnazione dello spazio pubblico nel termine stabilito, oppure rinunci all'assegnazione negli ultimi cinque giorni antecedenti l'inizio della sagra, fatta eccezione nei casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.

5. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della autorizzazione. In caso di società, l'assenza per malattia o gravidanza può essere giustificata solo nel caso in cui tutti i legali rappresentanti risultino contemporaneamente assenti per i medesimi motivi.

6. I posteggi che non risultano occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, vengono assegnati dagli agenti della Polizia Locale agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la sagra entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario, con precedenza a quelli presenti nella graduatoria non risultati concessionari di posteggio.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni scadute a partire dal giorno 8 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, sono prorogate sino all'8 maggio 2017 compreso.
2. Le concessioni scadenti tra la data di approvazione dell'Intesa (5 luglio 2012) ed i cinque anni successivi alla medesima data, sono prorogate fino al 5 luglio 2017 compreso.
3. Le concessioni scadute prima dell'8 maggio 2010, che sono state rinnovate automaticamente ai sensi della normativa previgente, rimangono valide sino alla loro scadenza naturale.

Art. 37 - Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'articolo 5, commi 4 e 5, dall'articolo 14, commi 8, 9, 10, 11 e 12, e dall'articolo 33, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 con la procedura di cui alla legge n. 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 38 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in particolare quelle di cui alla l.r. n. 10/2001 e sue modifiche ed integrazioni, nonché delle relative delibere della Giunta Regionale Veneto in materia.
2. Le norme del presente regolamento non saranno applicate qualora in contrasto con l'emanazione di successive norme statali e regionali.

ALLEGATO A

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) **gas di petrolio liquefatto (GPL):** gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
- b) **Bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri
Note:
 - I) *Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti rubricati come indicato al punto 3.9.*
 - II) *E' vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt. 7, 12 e 18). E' vietato, poiché estremamente pericoloso, effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. Gli stabilimenti che sono autorizzati ad effettuare la ricarica delle bombole impiegano personale appositamente formato ed apparecchiature specificamente realizzate per assicurarne il corretto grado di riempimento, il controllo di tenuta e la riqualifica alla prescritta scadenza periodica. L'inosservanza di questa regola può essere causa di gravi incidenti. (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt. 7 e 18)*
- c) **Compartimento bombole:** Spazio circoscritto a bordo del veicolo, atto a contenere la bombola o le bombole di GPL con i relativi accessori ed i collegamenti per il funzionamento dell'installazione.
- d) **Impianto di installazione:** insieme comprendente i recipienti di GPL, le tubazioni (tubi rigidi, tubi flessibili, ecc.), gli accessori (regolatori, inversori, dispositivi di sicurezza, ecc.) ed uno o più apparecchi che utilizzano il GPL. Un impianto di installazione (di seguito "installazione") può essere montato sul posto al momento dell'utilizzo, o integrato ad un veicolo, un rimorchio, un modulo o un container specializzato e previsto per questo scopo.
- e) **spazio di lavoro:** area nella quale opera e si muove il personale che utilizza l'installazione.

- f) **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore.
- g) **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C.
- h) **Inversore automatico (invertitore)** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in "servizio" preselezionate dall'utente scende al di sotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla l'indicatore "servizio/riserva", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso.
- i) **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.
- j) **pressione di servizio:** Pressione all'entrata di un apparecchio funzionante a gas quando è in funzione.
- k) **apparecchio utilizzatore:** Apparecchio progettato e costruito per utilizzare il gas come combustibile per cottura di cibi, produzione di acqua calda, illuminazione, riscaldamento, ecc.
- l) **apparecchio utilizzatore con sorveglianza di fiamma:** Apparecchio utilizzatore dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) che, per azione di un sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza di fiamma.

3. REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

3.1 Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento, come definito in 3.2.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione. Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.

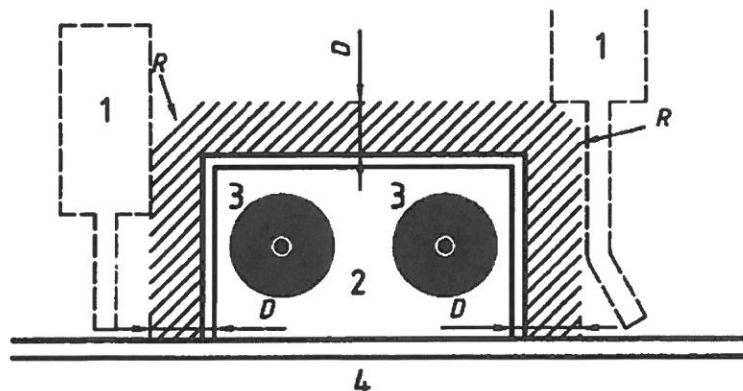
Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/la valvola in alto.

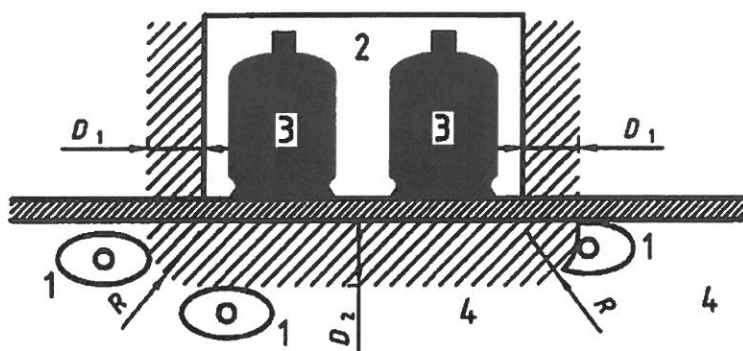
3.2 Compartimenti bombole per installazioni a bordo di veicoli

3.2.1 Collocazione

I compartimenti bombole devono essere stagni verso lo spazio di lavoro e devono essere accessibili unicamente dall'esterno. Qualsiasi sistemazione di bombole deve mantenere una distanza minima da qualsiasi fonte di calore, come descritto nella Figura 1.



a) vista in pianta



b) vista laterale

Legenda

- 1 Esempio di posizione consentita della marmitta o del tubo di scarico
- 2 Compartimento bombole GPL
- 3 Bombole GPL
- 4 Esterno del veicolo

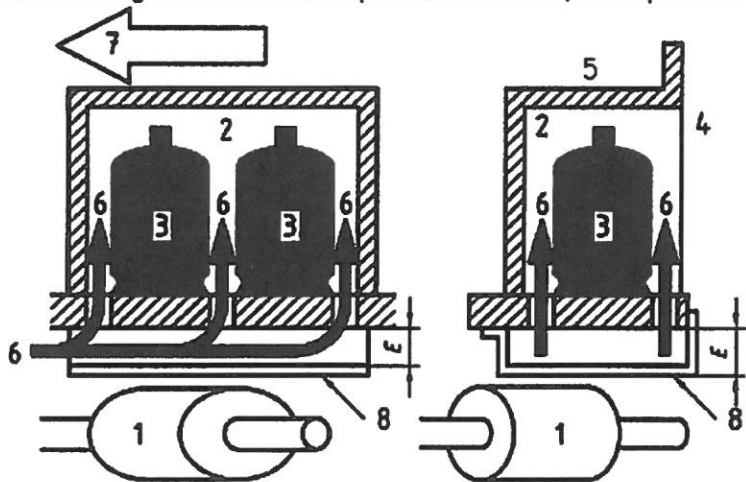
$R = D = D1 = 250 \text{ mm}$

$D2 = 300 \text{ mm}$

Figura 1 — Distanze minime dai sistemi di scarico del veicolo.

La zona tratteggiata rappresenta il volume adiacente il compartimento bombole che non deve essere attraversato da alcuna parte del sistema di scappamento del veicolo (tubo di convogliamento dei gas di scarico e/o marmitta e/o catalizzatore, ecc.).

Se questa disposizione non può essere rispettata, deve essere installata una protezione termica atta ad impedire sia l'entrata dei gas di scarico nel compartimento bombole, sia l'impatto del flusso di calore sulle bombole (vedere Figura 2).



Legenda

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Marmitta o tubo di scappamento | 6 Aerazione del compartimento |
| 2 Compartimento bombole GPL | 7 Senso di la marcia del veicolo |
| 3 Bombola di GPL | 8 Protezione termica |
| 4 Esterno del veicolo | $E \geq 25 \text{ mm}$ |
| 5 Interno del veicolo | |

Figura 2 — Esempio di protezione termica

3.2.2 Ventilazione del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente dall'esterno.

Se la ventilazione si effettua solamente nella parte bassa la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari al 2% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 100 cm^2 . Se la ventilazione è assicurata sia nella parte alta che nella parte bassa del compartimento, la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari all' 1% della

superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 50 cm² per ogni livello. Non deve essere possibile che una qualunque parte del sistema di ventilazione possa essere ostruita dalla presenza delle bombole.

3.2.3 Requisiti costruttivi del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere progettato e realizzato in modo che:

- a) le bombole possono essere saldamente fissate o immobilizzate in posizione verticale, con il rubinetto in alto, per essere utilizzate esclusivamente in fase gassosa e per impedire movimenti inopinati durante il viaggio;
- b) l'accesso a ogni connessione, ai dispositivi di inversione e ai sistemi di regolazione della pressione non risulti impedito;
- c) la sostituzione delle bombole possa essere effettuata senza che si renda necessaria la messa fuori servizio dell'installazione o delle attrezzature accessorie;

3.3 Batterie di bombole

3.3.1 Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque, come previsto in 4.1, ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.

Nota

L'Allegato I al DPR 151/2011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

3.3.2 Tipologie impiantistiche dello stoccaggio delle bombole

Due o più bombole possono essere fra loro collegate per l'utilizzo in batteria. In questo caso le bombole vengono collegate a uno o due collettori in funzione della scelta impiantistica che può prevedere uno stoccaggio con un unico punto di erogazione, oppure la suddivisione dello stoccaggio in due sezioni, in modo da realizzare due punti di erogazione confluenti in un inversore manuale o automatico.

3.4 Impianto di distribuzione del gas per l'alimentazione degli apparecchi

3.4.1 Requisiti del sistema di alimentazione

I valori di pressione del gas circolante nelle linee d'alimentazione possono estendersi su tre livelli:

- pressione erogata dal recipiente, a monte della prima riduzione (alta pressione – corrispondente alla tensione di vapore del GPL);
- pressione intermedia, fra il primo stadio e lo stadio di riduzione finale (media pressione, al massimo uguale a 1,5 bar);
- pressione di utilizzo (bassa pressione).

L'impiego di linee di alimentazione in alta e media pressione deve essere limitato al solo compartimento bombole.

3.4.2 Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi .
- sia con tubi flessibili o manichette;

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro.

La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

3.4.3 Regolazione della pressione

La regolazione della pressione può essere effettuata:

- con regolatore di pressione direttamente collegato ad ogni singola bombola, oppure
- con un gruppo di regolazione a cui sono collegate più bombole.

3.4.3.1 Quando le singole bombole sono dotate di un proprio regolatore di pressione, questo deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata garantita di 3 kg/h, ed essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le

sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4, posta più vicino possibile al regolatore.

3.4.3.2 Quando le bombole sono collegate tra di loro, il regolatore di pressione deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata massima non superiore a 5 kg/h e deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4.

3.4.4 Manichette

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

3.4.5 Tubi flessibili

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m)

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

4. APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E COMPONENTI DELL'INSTALLAZIONE

4.1 Scelta degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a gas GAD⁽¹⁾ e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

Nota ⁽¹⁾ la direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata), ha sostituito la direttiva 90/396/CEE, inclusi i successivi emendamenti di cui alla direttiva 93/68 CEE, già recepita in ambito nazionale con D.P.R. 15.11.1996 n. 661

4.2 Installazione degli apparecchi

Tutti gli apparecchi devono essere installati ed eventualmente fissati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante.

In caso di installazione di apparecchi a incastro o integrati nella struttura, si deve porre particolare attenzione al fine di assicurare:

- a) l'apporto al bruciatore del volume d'aria necessario alla combustione;
- b) l'evacuazione sicura dei prodotti della combustione (fumi);
- c) la prevenzione di ristagni/accumuli di gas incombusto;
- d) la protezione contro il surriscaldamento delle pareti adiacenti gli apparecchi che generano calore ed i loro condotti di evacuazione, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi;
- e) la prevenzione di cattivi funzionamenti di un apparecchio, dovuti all'influenza di altri apparecchi, con particolare riguardo alla ventilazione, necessaria per la corretta combustione;
- f) il mantenimento di spazi liberi attorno ad ogni apparecchio, sufficienti per consentire i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria.

4.2.1 Con riferimento ai precedenti punti 4.1) e 4.2), gli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi a norme riconosciute di buona tecnica. In merito, costituisce presunzione di conformità la loro rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

4.2.2 Gli apparecchi di cottura devono rimanere fissi e stabili sia durante l'impiego sia in fase di non utilizzo.

4.3 I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto. Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI o a norme armonizzate emanate dal CEN.

5. MARCATURA, ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

5.1 Marcatura

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta **"BOMBOLE DI GPL A BORDO"** accompagnata dal pittogramma **"INFIAMMABILI"**.

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

5.2 Informazioni e documentazione tecnica

5.2.1 Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento (rif. direttiva 2004/78/CE, All. VIII, punto 2.1.1)

5.2.2 Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il fabbricante o l'installatore che ha eseguito l'installazione sul veicolo, all'atto della consegna del veicolo deve consegnare il relativo manuale d'uso e manutenzione, unitamente ad una attestazione di conformità alla presente specifica.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente almeno i seguenti argomenti:

- a. Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- b. Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole stoccabili nel compartimento o all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- c. Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- d. Controlli sui sistemi di ventilazione, scarico, evacuazione oli e grassi, ecc;
- e. Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- f. Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- g. Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, ecc.;
- h. Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;
- i. Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato;

6. SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

6.1 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

ALLEGATO B
(Estratto da UNI TR 11426)

Si ringrazia UNI per la gentile concessione di utilizzo degli stralci dall'UNI TR 11426.

UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota:

La materia è regolata dal rapporto tecnico UNI TR, di cui si fornisce di seguito un estratto.

La lettura e l'applicazione di quanto contenuto in questo estratto non esimono dalla conoscenza e dall'applicazione della UNI TR 11426 nella sua totalità quando l'attività rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi simili non alimentati da rete di distribuzione.

Gli impianti possono essere alimentati da una singola bombola o da più bombole di GPL fra loro collegate.

Il presente rapporto tecnico si applica agli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, ecc.) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come tettoie, ecc., ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Non rientra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizzazione di tipologie impiantistiche più complesse e/o collocate in edifici tradizionali, assimilabili a civili abitazioni. Tali impianti sono comunque ammessi a pieno titolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto concerne la realizzazione di depositi con serbatoi fissi o centraline di bombole¹⁾, nonché la realizzazione degli impianti interni con l'aerazione, la ventilazione dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc.

... omissis ...

4.1 Tipi di installazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

L'impiantistica presa in esame è, conseguentemente, relativa a questa tipologia e in particolare a:

- a) installazione di bombola singola;
- b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia il collegamento diretto agli apparecchi utilizzatori, sia il collegamento tramite impianto fisso.

4.2 Requisiti e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetto del presente rapporto tecnico, sia costituite da una sola bombola, sia da più bombole fra loro collegate.

- Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. E' vietato effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola può essere causa di incidenti di estrema gravità.

- Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. È opportuno collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.

- Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate.

- Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile.
- Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.
- Le bombole non devono essere installate:
 - a) in locali interrati o a livello più basso del suolo;
 - b) in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
 - c) in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.
- Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.
- Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione.

... omissis ...

5 INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

5.1 Modalità di installazione

Una bombola può essere collegata ad un apparecchio utilizzatore in uno dei due modi seguenti:

- a) direttamente, cioè con regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso all'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore (vedere figura 1);
- b) tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso al raccordo portagomma posto all'inizio dell'impianto fisso (vedere figura 2). L'impianto fisso, a sua volta, è collegato all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo flessibile. I tubi flessibili e i portagomma (lato bombola e lato impianto fisso) devono essere visibili e ispezionabili.

5.2 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

5.2.1 Il regolatore di pressione per bombola deve essere adatto a fornire la portata e la pressione adeguata per alimentare l'apparecchio o gli apparecchi collegati.

5.2.2 Quando il collegamento fra valvola e regolatore è di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da connettere e la relativa guarnizione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013.

... omissis ...

6 INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE

6.1 Generalità

6.1.1 Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi dell'utenza, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia.

6.1.2 Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg4).

Nota: In pratica l'installazione può essere composta, al massimo, da quattro bombole di capacità singola fino a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.

6.1.3 Ogni installazione può servire una o più utenze indipendenti, ciascuna composta da uno o più apparecchi di utilizzo.

Le bombole costituenti l'installazione possono essere suddivise in due sezioni (l'una in servizio e l'altra di riserva), collegate per mezzo di manichette:

- ad una condotta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore); oppure
- a due collettori separati che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con inversore automatico o manuale).

6.2 Modalità di installazione

6.2.1 Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione, devono essere installati all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto, in posizione protetta;
- in alloggiamento esterno.

6.2.2 Le bombole non devono essere installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione.

La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non infiammabile fra le due installazioni.

6.3 Collocazione all'aperto

6.3.1 Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetto dei requisiti comuni a tutte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione esterna, anche in adiacenza a parete esterna delimitante i luoghi serviti.

6.4 Collocazione in alloggiamento

6.4.1 L'alloggiamento deve essere tale da consentire l'agevole installazione e sostituzione di ogni bombola, nonché l'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle altre attrezzature per consentire le manovre di apertura, chiusura e regolazione.

6.4.2 L'alloggiamento può essere costituito da:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.

6.4.3 L'alloggiamento deve:

- avere volume interno almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere adibito a ricovero di materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicanti con l'esterno, distribuite in alto e in basso, queste ultime a quota prossima a quella del pavimento per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzato con materiale incombustibile e avere portella/e o elementi mobili di accesso di materiale incombustibile, chiudibile con chiave;
- contenere al suo interno la centralina e la parte iniziale dell'impianto fisso.

6.4.4 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente l'esterno, devono essere a tenuta.

6.4.5 In caso di attraversamento di muri, le tubazioni devono essere protette con guaina passante impermeabile al gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del luogo servito.

6.5 Gruppo di regolazione

6.5.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013, con pressione di uscita dal gruppo di regolazione adeguata agli apparecchi da alimentare.

Nota: In Italia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile è generalmente di 29 mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portata massima. La portata non deve essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.

I regolatori con portata garantita maggiore o uguale di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013.

Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionati ad una quota superiore rispetto alla presa di gas. Per la stessa ragione, le tubazioni in alta pressione devono avere andamento altimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimità degli elementi di regolazione e di inversione.

6.5.2 Il gruppo di regolazione può effettuare la riduzione della pressione in un solo stadio, mediante un regolatore di pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar, ed un regolatore finale della pressione.

6.5.3 L'inversore manuale può essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.4 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire automaticamente il prelievo alternato del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente individuabile la sezione in esercizio.

L'inversore automatico può essere collegato direttamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.5 Il gruppo di regolazione deve essere collegato alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato nel punto 6.7, o tramite tubi di rame ricotto avente caratteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalità

I componenti del gruppo di regolazione devono essere installati e supportati in modo da evitare sollecitazioni meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato stabilmente al suolo.

La perdita di carico ammissibile dall'uscita della bombola all'inversore automatico o al regolatore deve essere non maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una portata di 2 kg/h.

6.6.2 Centralina

Nel caso di più bombole fra loro collegate, la centralina assicura che esse siano sezionabili separatamente e impedisce il ritorno di gas alla bombola.

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di apertura e chiusura.

I componenti della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabili.

6.6.3 Inversori e regolatori

Gli inversori ed i regolatori di pressione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013.

Nota: La connessione d'entrata per gli inversori (automatici e manuali) è realizzata con raccordo maschio filettato 20 x 1,814 sinistro, mentre per i regolatori la connessione è realizzata con dado a girello tipo G1 "Raccordo filettato femmina 20 x 1,814 sinistro".

6.7 Manichette

6.7.1 La lunghezza delle manichette deve essere tale da consentire la loro agevole connessione. La loro lunghezza non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013 del tipo G1.

6.7.2 Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da 30 °C a 60 °C. Esse non devono avere giunzioni intermedie.

6.7.3 Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere interposto un adattatore conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige:2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e controlli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.8.1 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, è collaudata in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio. Se l'assemblaggio viene eseguito in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo l'installazione.

6.8.2 Le manichette devono essere controllate periodicamente secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori, verificando comunque che:

- non si evidenzino tagli, screpolature o altri segni di deterioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di estremità;
- mantengano la originale flessibilità e il materiale non risulti né indurito né plastico.

6.8.3 Le manichette devono essere sostituite con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni.

6.8.4 Il gruppo di regolazione e i vari componenti che lo costituiscono devono essere periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.

6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1 Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, ecc.).

Durante tutta la durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne l'accensione. Se non è possibile contenere la dispersione devono essere adottati i comportamenti previsti nel punto 8 del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.